

COPIE AUTENTICHE E DOCUMENTO INFORMATICO

Nastri Michele

SOMMARIO: 1. Documento e copia 2. Riproduzione e copia autentica 3. La copia autentica nel Codice Civile, nel Testo Unico della Documentazione Amministrativa, nell'ordinamento del notariato 4. Documento informatico e copia 5. Copie informatiche di documenti cartacei 6. Copia cartacea di documento informatico 7. Copie di documenti dinamici: cenni 8. Modalità operative: a) Copia autentica informatica di documento cartaceo 9. segue: b) Copia cartacea documento informatico

COMMISSIONE STUDI DI INFORMATICA GIURIDICA

Studio n. 3-2006/IG

COPIE AUTENTICHE E DOCUMENTO INFORMATICO

Approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 20 novembre 2006

SOMMARIO

1. Documento e copia
2. Riproduzione e copia autentica
3. La copia autentica nel Codice Civile, nel Testo Unico della Documentazione Amministrativa, nell'ordinamento del notariato
4. Documento informatico e copia
5. Copie informatiche di documenti cartacei
6. Copia cartacea di documento informatico
7. Copie di documenti dinamici: cenni
8. Modalità operative: a) Copia autentica informatica di documento cartaceo
9. segue: b) Copia cartacea documento informatico

1. Documento e copia

La copia, nella dogmatica tradizionale, è un documento di secondo grado: esso infatti rappresenta un altro documento ed il suo contenuto (1). Questa lineare definizione presuppone a sua volta la condivisione di una serie di nozioni, tutte giuridicamente rilevanti, normalmente accettate per implicito in quanto socialmente e culturalmente condivise in una misura tale da rendere non apprezzabili le diverse interpretazioni. Tra queste ad esempio:

- la nozione di documento come rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti, incorporata in un supporto fisico (la carta, almeno normalmente);
- l'unicità del documento come *res* in quanto prodotto della specificazione della materia (2);
- la riproducibilità del documento solo con modalità che lascino la riproduzione distinguibile dall'originale;
- la definitività della rappresentazione, intesa come sua apparenza a tutti con le stesse caratteristiche, e la sua inalterabilità, o quanto meno la riconoscibilità di ogni alterazione.

Il documento informatico mette in discussione tutti questi elementi, per la natura e le caratteristiche del mezzo utilizzato e costringe il giurista, per fronteggiare adeguatamente la nuova realtà, ad assumere l'atteggiamento dello scienziato sperimentale.

La scienza del diritto, in questo settore, è costretta a scoprire ed a rivedere i suoi presupposti impliciti, e non può fare a meno di un costante rapporto con la realtà fenomenica, cui devono essere rapportate nuovamente le costruzioni dogmatiche.

La dimostrazione di queste affermazioni teoriche deriva da una semplice constatazione, comune a tutti coloro che si sono occupati in modo anche pratico del problema: il documento informatico, la firma digitale che ne costituisce metodo primario di imputazione, ma anche tutti gli altri fenomeni correlati, devono essere trattati, in primo luogo, dal punto di vista della realtà fenomenica, per chiarire in che misura le differenze ontologiche (3) del documento informatico, rispetto al documento tradizionale, incidano sulla qualificazione delle fattispecie giuridiche che lo riguardano. E' indubitabile infatti, da un punto di vista generale, che, se non mutano gli interessi astrattamente meritevoli di tutela tra documento tradizionale e documento informatico, mutano invece le caratteristiche del mezzo utilizzato, in modo che non può essere pregiudizialmente considerato neutro, e quindi giuridicamente irrilevante (4), per la tutela degli interessi coinvolti.

Il documento informatico pone le stesse problematiche di carattere logico-giuridico di qualunque altro tipo di documento, ed in particolare quelle della autenticità e della integrità, ma necessita di un'intermediazione tecnica (hardware e software) per la sua fruizione che ne influenza la conoscenza, in quanto ogni modifica del mezzo tecnico può incidere sulla rappresentazione.

Da questa constatazione derivano conseguenze relevantissime per la teoria generale del documento. Il documento informatico, nella sua definizione di "rappresentazione informatica" (5) ha infatti insita un'altra caratteristica: contrariamente al documento cartaceo la rappresentazione informatica non costituisce un fenomeno statico; si tratta invece di una "*rappresentazione dinamica*". E' così che la definizione del documento come "cosa che fa conoscere un fatto" si rivela incompleta se applicata al documento informatico: quest'ultimo è, infatti, cosa che fa conoscere un fatto a seguito di una corretta utilizzazione di strumenti tecnici, che deve essere reiterata ogni qualvolta si debba realizzare la conoscenza (6).

Nella consultazione di un documento informatico, nella sua imputazione a distanza di tempo, sono coinvolte una serie di attività e strumenti, ciascuno dei quali presuppone attori, regole di comportamento (norme), e responsabilità (7). Se un documento informatico non è leggibile per inadeguatezza degli strumenti, o se muta aspetto e contenuto contro la volontà del suo autore, e ciò comporta danno, occorrerà verificare comportamenti e responsabilità.

Il tema che ci occupa – la produzione di copie e l'evoluzione del concetto stesso di copia in relazione all'utilizzo dello strumento informatico – risente a sua volta di queste considerazioni preliminari, necessarie per un corretto approccio. Partiremo quindi dalla nozione stessa di copia, quale elaborata dalla dottrina civilistica, per verificare, in primo luogo, la ricostruzione sistematica delle fattispecie alla luce della evoluzione normativa, e quindi le nuove ipotesi correlate all'uso degli strumenti informatici, dalla più semplice (la copia di un documento informatico) alla più avanzata e distante dal concetto tradizionale di copia (la copia di documenti informatici che non hanno le caratteristiche di immutabilità richieste dall'ordinamento, e che chiameremo, per semplicità, "dinamici").

2. Riproduzione e copia autentica

La nozione di copia è trattata dal codice civile nel libro VI Della Tutela dei Diritti nella sezione VI del Titolo II , Delle Prove (artt. 2714-2719) che disciplina le copie se ed in quanto formate od autenticate da pubblici ufficiali ed attribuisce alle copie autentiche di documenti formate da pubblici ufficiali depositari lo stesso valore degli originali.

La copia autentica è altresì prevista dal Testo Unico della documentazione amministrativa (artt. 18 ss. D.P.R. 445/2000) e dall'ordinamento del notariato (art. 67 ss. l.n., art. 1 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666).

In tutti questi casi la copia è il risultato di una procedura di certificazione i cui elementi essenziali, consistenti nella disponibilità del documento originale, nel confronto e nella collazione con l'originale, nella riproduzione dello stesso in tutti i suoi elementi e nella attestazione di conformità della copia con l'originale, sono sostanzialmente comuni ai vari testi normativi, al punto da assurgere a principi generali di una tale attività anche in relazione a casi non espressamente regolati **(8)**.

La produzione delle copie da parte del pubblico ufficiale è pertanto una potestà attribuita dal legislatore (in via generale ai notai, in casi determinati anche ad altri pubblici ufficiali) e che si esplica con un procedimento uniforme posto a tutela della pubblica fede. Il risultato è un documento munito di efficacia probatoria predeterminata ed, il più delle volte, privilegiata.

Tale attività viene espletata attraverso l'attestazione di alcuni elementi del processo di rilascio (spedizione, secondo l'ormai negletta terminologia codicistica) quali la conformità della copia all'originale, la data in cui le operazioni sono state eseguite, le generalità del pubblico ufficiale che rilascia la copia.

Al concetto di copia autentica, nelle varie tipologie previste dal codice civile, si affianca il concetto di riproduzione, cui è dedicata la sezione quarta del medesimo Titolo II, composta dal solo articolo 2712. La riproduzione può essere formata con ogni tipo di mezzo genericamente definito meccanico, e specificamente con mezzi fotografici o cinematografici, fonografici e, a seguito della modifica introdotta dall'art. 23 del D.Lgs. 82/2005, informatici. Tale modifica esplicita una linea interpretativa che si era andata affermando in precedenza, tesa ad accettare qualunque mezzo riproduttivo nell'ambito di una generica nozione di rappresentazione meccanica **(9)**.

Alla riproduzione è attribuito un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema delle prove, in quanto le è riconosciuta piena efficacia probatoria in ordine a fatti e cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Si tratta di prove

comunemente riconosciute come prove precostituite, in quanto il valore probatorio è riconosciuto a priori dal legislatore. Pur trattandosi di un mezzo di prova legale, il suo regime non è assimilabile a quello della scrittura privata, in quanto non è costituito un percorso probatorio analogo (gli strumenti della verifica quali previsti degli artt. 214 ss. c.p.c.) , né sono previsti limiti al disconoscimento (quale la sua effettuazione nella prima udienza di trattazione ai sensi del n. 2 dell'art. 215 c.p.c.). In caso di disconoscimento la contestazione sarà soggetta alla medesima disciplina dei fatti allegati in causa **(10)** ed il giudice potrà liberamente apprezzarne l'efficacia rappresentativa **(11)**.

Tale strumento presenta quindi caratteristiche diverse da quelle della copia autentica, cui è riservata nel processo un'efficacia privilegiata, ma anche una rapida uscita dalla vicenda giudiziaria in caso di disconoscimento.

Ciò è facilmente spiegabile considerando che la riproduzione in quanto tale non assume l'efficacia di dichiarazione imputabile ad un soggetto, come la scrittura privata, e viene quindi presa in considerazione per la sua efficacia rappresentativa, alla quale sono attribuite caratteristiche di certezza in virtù della cristallizzazione del fatto rappresentato che è propria del documento, ed al mancato disconoscimento, comportamento qualificato come concludente dal legislatore, ma non viene esclusa ogni efficacia per il solo disconoscimento, che anzi apre la strada al normale sistema di accertamento **(12)**.

Il documento informatico, inteso come riproduzione non munita di alcun meccanismo volontario di imputabilità (quale è la sottoscrizione), si inserisce in questo quadro al pari delle altre riproduzioni; la disciplina appare compatibile con le caratteristiche proprie di tale particolare documento in virtù degli spazi lasciati alla libera valutazione del giudice, che potrà, pertanto, prendere in considerazione le particolarità derivanti, ad esempio, dall'uso per la fruizione di strumenti tecnologici diversi da quelli utilizzati per la formazione, o dalla infinita duplicabilità del documento informatico senza che sia possibile distinguere l'originale dalle copie. Non vengono in questione le problematiche relative all'integrità, in quanto nessuna caratteristica di integrità è connessa necessariamente al concetto stesso di riproduzione in senso lato.

3. La copia autentica nel Codice Civile, nel Testo Unico della Documentazione Amministrativa, nell'ordinamento del notariato

Il codice civile prende le mosse da una concezione della copia autentica legata al necessario deposito di un documento presso un ufficio avente rilevanza pubblicistica, e dalla possibilità della verifica della conformità della copia mediante il procedimento di collazione delle copie, previsto dal codice di procedura civile (art. 743 ss. c.p.c.). In tale contesto la copia fa "fede come l'originale" (art. 2714 c.c.) **(13)**. L'autenticità della copia è presupposta in relazione ad un originale depositato, e l'accidente della distruzione dell'originale è superato mediante il mantenimento del valore legale della copia, se proveniente da pubblico ufficiale, salvo il caso in cui l'originale sia mancante, ed allo stesso tempo la copia presenti difetti tali da rendere probabile la manomissione. In tal caso il sistema di prova legale sulle copie torna a cedere il passo alla libera valutazione del giudice (art. 2716 c.c.). Altro riflesso di un sistema basato sulla presenza di un pubblico depositario è, secondo l'opinione dominante, la necessità della semplice collazione con l'originale, e non della querela di falso, per inficiare il valore probatorio delle copie autentiche **(14)**.

L'incardinamento del sistema sul necessario deposito degli atti presso un archivio pubblico al fine di riconoscere alle copie un'efficacia probatoria privilegiata risulta anche dalla norma dell'art. 2717 c.c., la quale attribuisce alle

altre copie, rilasciate dai pubblici ufficiali al di fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il solo valore di principio di prova per iscritto.

Il sistema risulta quindi chiaro ed omogeneo, nel suo impianto originario.

Nel diritto amministrativo non è esistita, fino alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, una normativa generale in materia di copie **(15)**. Il primo tentativo organico di disciplinare la materia delle copie in tutti i settori dell'azione amministrativa risale a tale provvedimento, che ha regolato il rilascio di copie da parte dei pubblici ufficiali, estendendo in modo chiaro la potestà ad alcune determinate categorie. Il tenore delle norme (art. 14, primo comma, e 7, primo comma) rende chiaro che tali copie possono essere rilasciate anche se gli originali non sono reperibili presso pubblici depositari.

La portata generalizzata di tali norme, applicabili anche ai pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione, ha comportato una prima parziale rottura del principio della sostanziale verificabilità, attraverso l'accesso all'originale, della conformità della copia.

Il testo unico della documentazione amministrativa, e prima ancora la legge 127/1997 (cd. Bassanini 2) ed il relativo decreto di attuazione (D.P.R. 403/98) hanno ulteriormente modificato il sistema scardinandone l'impianto iniziale ed espressamente consentendo il rilascio delle copie a categorie sempre più ampie di soggetti, ed in relazione a fattispecie sempre più estese, nonché la certificazione di conformità non solo relativamente ad atti e documenti ufficiali, ma anche, ad esempio, per le pubblicazioni. Inoltre la potestà di rilascio di copie è stata parzialmente estesa dai pubblici ufficiali ai gestori di pubblici servizi, sia pure limitando il valore legale delle copie all'ambito del singolo procedimento (art. 18 D.P.R. 445/2000), fino ad arrivare alla possibilità sempre più estesa di autocertificazione (art. 19 D.P.R. 445/2000) **(16)**. Indicativa del tentativo di semplificare, anche negando la rilevanza di problematiche precedentemente affrontate dal legislatore, è l'eliminazione, nel D.P.R. 445/2000, del rinvio, presente nella legge 15 del 1968, ad una norma di grado inferiore per la determinazione di eventuali modalità tecniche alternative per la produzione delle copie ed il semplice rinvio ad una scelta di mezzi idonei alla "riproduzione fedele e duratura".

Il sistema prescinde, quindi, dalla effettiva reperibilità dell'originale e vengono a mancare, almeno a livello di normazione di settore, mezzi di accertamento, rimedi e meccanismi sanzionatori per il caso rilascio di copie non conformi all'originale.

E' da ritenere tuttavia che lo sviluppo costante della normativa nella direzione di una riduzione di tali meccanismi sia indice di una precisa scelta del legislatore, volta, da una parte, a privilegiare la celerità dei traffici rispetto alle possibilità di controllo, dall'altra, ad affidare la sicurezza a soggetti qualificati, i pubblici ufficiali **(17)**, piuttosto che a sistemi complessi.

L'assioma codicistico secondo cui solo il depositario che ha in custodia l'originale del documento ha competenza a rilasciarne copia autentica, appare superato dalla normativa sulla documentazione amministrativa, soprattutto se si leggono in chiave evolutiva le varie modifiche susseguitesi nel tempo.

L'ordinamento del notariato si combina con il tessuto codicistico per costituirne specificazione nell'applicazione alla categoria notarile. Il principio dell'art. 67 della legge notarile pone a tutela della pubblica fede, da una parte, l'esistenza di un pubblico depositario per gli atti aventi efficacia probatoria privilegiata, dall'altra, l'obbligo per lo stesso del rilascio di copie autentiche a chiunque ne faccia richiesta **(18)**.

Diverse sono, almeno nell'originario contesto ordinamentale, le finalità della norma dell'art. 1 R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666, che attribuisce al notaio facoltà di "rilasciare copie di documenti" ad esso esibiti, ma riferendosi, in una prospettiva che può senz'altro definirsi antesignana della normativa sulla documentazione amministrativa, all'ipotesi di documento che non si trova depositato presso il notaio stesso (19).

Anche nello specifico settore abbiamo, quindi, una normativa specifica sia per le copie depositate presso i notai, sia per i documenti, per così dire "circolanti" (20) la cui disciplina ed il cui valore legale prescindono dalla possibilità di un riscontro anche successivo con l'originale. Ipotesi, questa, che si è sempre più estesa nel campo della documentazione amministrativa, fino ad arrivare all'attuale contesto normativo.

Abbiamo quindi individuato due tipologie principali di copie conformi: la copia autentica del documento depositato presso un pubblico depositario (il cui rilascio è riservato a tale soggetto) (21) e la copia autentica di documento non depositato, il cui rilascio è consentito ai pubblici ufficiali abilitati al rilascio delle copie autentiche.

Occorre a questo punto esaminare in modo più approfondito, anche per i fini specifici di questo lavoro, una sottocategoria di particolare importanza, quella delle copie di copie di atti pubblici: si tratta dell'unica apparente eccezione, nel codice civile, al principio della necessità del deposito in un archivio pubblico perché le copie conseguano il valore di prova legale. La fattispecie è prevista dall'art. 2714 secondo comma c.c., che sancisce che le copie di copie di atti pubblici originali (ma la disposizione è chiaramente estensibile anche alle scritture private depositate in virtù del combinato disposto con l'art. 2715 c.c.) spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati, fanno la stessa fede delle copie direttamente tratte dall'originale (22). A ben vedere però tale norma è espressione del medesimo principio. Il legislatore intende salvaguardare la pubblica fede garantendo il valore di prova legale delle copie di atti pubblici (e scritture private), in caso di conservazione dell'originale presso un pubblico depositario: l'estrazione di ulteriori copie a partire non dall'originale, ma da copie estratte da quest'ultimo, non impedisce alcuno dei controlli relativi all'effettiva conformità, e favorisce la circolazione delle copie, che in quanto documenti forniti di efficacia probatoria privilegiata, svolgono un'evidente funzione antiprocedurale.

4. Documento informatico e copia

E' stato più volte osservato in dottrina (23) che il concetto stesso di copia perde di significato nel caso del documento informatico. La totale riproducibilità, l'indistinguibilità della riproduzione, la sostanziale indifferenza del supporto rendono irrilevante la diversità concettuale tra documento riprodotto ed il suo originale, con la conseguenza che non è allo stato ipotizzabile l'utilizzo dello strumento informatico relativamente a documenti dei quali debba essere garantita l'unicità, quali i titoli di credito (24), le copie esecutive degli atti pubblici, e, secondo alcuni (25), le procure speciali (26). La nozione classica della copia come documento di secondo grado si rivela inapplicabile in quanto mancano quelle variazioni, di natura anche fisica, atte a rendere significativa e quindi giuridicamente rilevante la distinzione tra originale e copia.

Occorre pertanto aderire, almeno allo stato attuale della tecnologia, all'opinione secondo la quale più che di copia occorre parlare di duplicato (27).

Appare tuttavia sicuramente corretto parlare di copia in due specifiche ipotesi: quella della copia informatica dell'originale cartaceo, e quella della copia cartacea dell'originale informatico. In queste due ipotesi riprende rilievo, già solo per il cambio di supporto, la natura rappresentativa di secondo grado della copia, e si palesano peculiarità che meritano di essere esaminate singolarmente.

Altro fenomeno che merita esame separato, è quello della copia di documenti per loro natura non statici ed immutabili, come i documenti contenenti codici eseguibili o macroistruzioni, e le pagine web, il cui esame non costituirà oggetto specifico di questo studio.

Prima di entrare nel merito delle singole questioni, occorre tuttavia dare conto della normativa che regola il rilascio delle copie informatiche, o delle copie di documento informatico.

La principale norma di riferimento è posta dall'art. 23 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) nel testo integrato dal D.Lgs. 159/2006. Tale norma, tuttavia, non costituisce che una specificazione della norma generale sulle copie dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, la quale, all'ultimo periodo, rinvia **(28)** alle specifiche disposizioni relative alle copie di documenti informatici.

Le disposizioni generali sul rilascio delle copie si applicheranno, pertanto, anche alle particolari copie in esame.

Le disposizioni contenute in tale articolo di legge possono essere esaminate secondo la linea che segue.

Una prima parte, costituita dai primi due commi, introduce formalmente all'articolo 2712 c.c. il concetto di riproduzione informatica, già accettato da parte della dottrina anche in mancanza di un riferimento testuale **(29)** e sancisce formalmente, ma con un contenuto precettivo forse pleonastico, la validità del documento informatico nelle specie delle copie, dei duplicati e delle riproduzioni.

Una seconda parte (commi 3, 4 e 5) tratta delle copie informatiche di atti e documenti pubblici e privati, distinguendo, in modo non del tutto congruo, tra varie categorie.

Infine un comma introdotto per interpolazione dal D.Lgs. 159/2006 (cd. correttivo) ammette espressamente e disciplina il rilascio di copie informatiche di documenti cartacei.

5. Copie informatiche di documenti cartacei

Il comma 3 dell'art. 20 si occupa, in particolare, del rilascio di "documenti informatici contenenti copie o riproduzioni di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo," rilasciate da pubblici depositari o pubblici ufficiali", e ne sancisce la piena efficacia se colui che li spedisce o rilascia vi associa una firma elettronica qualificata o digitale.

E' da notare, in primo luogo, l'uso promiscuo dei termini "copia" e "riproduzione", dettato probabilmente da qualche incertezza del compilatore sugli aspetti tecnologici che, come spesso accade, ha finito per influire sul linguaggio legislativo. Più corretto sarebbe stato limitarsi a parlare di copie, in quanto il termine riproduzione è riservato, nel linguaggio del codice civile (anche relativamente al documento informatico, in virtù della modifica che il codice dell'amministrazione digitale ha introdotto all'art. 2712 c.c.), ai

documenti privi di attestazione di conformità. In via interpretativa si ritiene, quindi, che la norma si riferisca solo a copie autentiche in senso proprio.

L'elencazione dei documenti di cui è possibile rilasciare copia da parte dei pubblici ufficiali è poi così vasta da far ritenere che non sussistano sostanzialmente limiti tipologici.

Rilevante è l'espressa affermazione dell'efficacia probatoria privilegiata, ai sensi degli artt. 2714-2715 c.c., per tutti i generi di copie rilasciate dai pubblici ufficiali. Tale norma può ritenersi espressione di un principio più generale, che supera l'originario sistema codicistico, e consente una diversa sistematizzazione della disciplina delle copie, quale risulta complessivamente dal codice civile e dalla normativa sulla documentazione amministrativa ed informatica **(30)**.

Viene pertanto riconosciuto pieno valore alle copie rilasciate da pubblici ufficiali che non siano pubblici depositari alla luce dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e del terzo comma dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005. Resta da verificare quale sia il valore attribuibile alla disposizione dell'art. 2717 c.c., che riconosce alle copie diverse da quelle contemplate dall'originario disposto degli artt. 2714, 2715 e 2716 il solo valore di principio di prova per iscritto. L'espresso riferimento del terzo comma dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005, in esame, e la pacifica affermazione che il legislatore amministrativo in questo settore ha operato con una valenza generalizzata, fanno ritenere che la potestà di copia sia ormai estesa al di là dei pubblici ufficiali depositari, e che pertanto le copie cui l'art. 2717 c.c. riconosce il più limitato valore di principio di prova per iscritto e non la piena fede di cui agli artt. 2714 e 2715, siano solo quelle rilasciate difformemente dai modi previsti dalla legislazione vigente **(31)**.

Più delicato è il coordinamento dei commi quarto e quinto in materia di copie con il dettato del terzo comma, a causa delle parziali incongruenze e sovrapposizioni con quest'ultimo, e di alcune ambiguità del linguaggio legislativo.

In primo luogo entrambi i commi non si riferiscono al solo rilascio di copie, ma regolano indirettamente documenti che "sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte". Il significato di questa espressione si inquadra nel generale favore del legislatore verso la sostituzione di documenti cartacei con quelli informatici, e verso la tendenziale distruzione dei documenti cartacei la cui conservazione non sia necessaria.

La sostituzione non può tuttavia, almeno allo stato attuale della tecnologia, evitare la necessità di verifica dell'originale cartaceo nei casi in cui ne sia messa in discussione l'autenticità.

Senza entrare nel merito del valore della sottoscrizione e della sua conservazione per garantire la paternità del documento cartaceo, occorre solo rilevare che l'autografia e la sottoscrizione, a seguito della sostituzione del documento cartaceo con quello informatico, non potranno in alcun modo essere preservate. L'autografia rileva, in particolare, ai fini della verifica nel caso di disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione. La distruzione del documento impedirebbe, quindi, di agire in giudizio per far valere il documento nativo disconosciuto ormai inesistente, questione questa che investe direttamente il diritto di difesa in giudizio garantito dall'art. 24 della costituzione.

Allo stato attuale della normativa pertanto, il riferimento alla sostituzione degli originali contenuto nei commi 4 e 5 dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 non può che essere interpretato nel senso del valore di copia o riproduzione, in modo forse riduttivo rispetto alle intenzioni del legislatore, ma inevitabile.

In tale ridotto contesto si può esaminare la distinzione tra documenti unici, per la cui riproduzione informatica è previsto dal comma 4 l'intervento del pubblico ufficiale, e documenti non unici, per i quali è richiesto l'intervento del solo responsabile della conservazione, quale definito dalla normativa in materia di dematerializzazione (32). Tale classificazione, del tutto nuova nel nostro ordinamento, si trova nelle definizioni contenute nell'art. 1 del codice dell'amministrazione digitale che alla lettera v) statuisce che sono originali non unici "i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi". Si tratta in prima approssimazione di una nozione che può essere riassunta nella possibilità di verifica " *aliunde*" del contenuto del documento, anche indipendentemente dal deposito. In tal caso non sarà necessario far ricorso al pubblico ufficiale (33) in quanto l'attestazione, anche da parte di un soggetto privato, potrà essere suffragata da una successiva verifica, se non del documento in quanto tale, della veridicità del suo contenuto rappresentativo; si pensi, ad esempio, ai documenti contabili, quali le fatture (34), il cui contenuto si può verificare attraverso gli esemplari in possesso di altri soggetti, le scritture contabili, o anche, almeno parzialmente, attraverso i dati in possesso di pubbliche amministrazioni, come quella finanziaria.

Occorre tuttavia riconoscere che tale definizione non risulta approfondita in alcun modo dalla dottrina, dalla giurisprudenza, e neanche dalla prassi, e bisogna pertanto trattare con estrema prudenza la qualificazione dei documenti a questi fini.

E' necessario, infine, rilevare la parziale incongruenza dei commi 4 e 5 dell'art. 20 in relazione alle modalità operative per il rilascio della copie ivi previste: il comma 4 prevede, per il responsabile della conservazione, l'utilizzo della firma digitale ed il rispetto delle regole tecniche; il comma 5 richiede al pubblico ufficiale una dichiarazione "allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".

A parte il riferimento improprio ad un non meglio precisato concetto di asseverazione, ed a regole tecniche che nulla prevedono al riguardo, e la necessaria "trasformazione" della parola "allegata" in "apposta", si può ritenere che al pubblico ufficiale è richiesta la spedizione della copia secondo il normale sistema, mentre, per il responsabile della conservazione, non è richiesta la certificazione di conformità, ma solo l'apposizione di una firma allo scopo di dimostrare l'esecuzione del processo di conservazione.

Appare sostenibile, a seguito di questo inquadramento, che, al di là dell'enunciato letterale della norma, la funzione, ed il valore legale, dei documenti così prodotti dal responsabile della conservazione non siano propriamente quelli delle copie autentiche, ma quelli delle riproduzioni di cui all'art. 2712 c.c., disconoscibili pertanto e soggette quindi al regime di prova libera. Ne è dimostrazione da una parte la modalità di rilascio, dall'altra la prevista possibilità di verifica del contenuto del documento attraverso riscontri oggettivi. La norma non può tuttavia essere integralmente svuotata di contenuto. Va tenuto presente che la stessa si inquadra nell'ambito dei processi di dematerializzazione, e che il responsabile della conservazione, quale risulta dalla delibera CNIPA 11/2004, è per sua natura soggetto incaricato della conservazione di volumi notevolissimi di documenti. Non sarà quindi irrilevante per il giudice, nella valutazione del documento, la considerazione che la riproduzione è stata effettuata nell'ambito di un processo controllato, affidato ad un soggetto preventivamente indicato dalla norma. Possiamo affermare quindi che il rispetto della regola in esame per l'emissione costituirà quindi un imprescindibile elemento di valutazione in sede di giudizio sulla effettiva conformità della riproduzione.

6. Copia cartacea di documento informatico

Un'importante innovazione è stata introdotta dal D.Lgs. 159/2006, che ha consentito espressamente il rilascio di copie cartacee di documenti informatici, anche sottoscritti elettronicamente. In verità tale potestà era deducibile già dal disposto del previgente terzo comma, ma poneva alcune difficoltà applicative.

In particolare, per i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, risultavano indeterminate le modalità per la verifica e l'enunciazione dell'apposizione delle sottoscrizioni. La norma in esame, contenuta nel comma 1- *bis* dell'art. 23, riconosce il pieno valore legale di tali copie se "se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Il riferimento a tutte le componenti autorizza, ed anzi obbliga, il pubblico ufficiale ad una condotta diligente i cui contenuti vanno individuati.

In primo luogo, il pubblico ufficiale deve verificare la provenienza della sottoscrizione attraverso gli strumenti a sua disposizione (verifica presso il certificatore della firma elettronica o digitale, e della sua validità al momento della sottoscrizione, verifica del momento della sua apposizione). Dovrà, poi, verificare la conformità del documento ai requisiti di integrità ed immodificabilità richiesti dall'art. 20 del codice dell'amministrazione digitale perché sia riconosciuto il valore di forma scritta al documento, e si tratta in questo caso di un giudizio che può non dare un risultato definitivo, in mancanza delle prescrizioni previste al riguardo nelle regole tecniche di cui all'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Il documento riprodotto con tali modalità su formato cartaceo dovrà ancora contenere, in forma sintetica, i risultati delle verifiche effettuate. In particolare, poiché la trasposizione da documento informatico a documento cartaceo fa perdere l'aggiunzione costituita dalla firma digitale o elettronica, e non sarebbe in alcun modo utile procedere alla stampa di quella serie indecifrabile di caratteri che è, almeno oggi, la visualizzazione di una firma elettronica, occorrerà attestare l'apposizione delle sottoscrizioni.

Il contenuto della norma è tale da far ritenere però che non sia necessaria alcuna enunciazione analitica delle operazioni effettuate, ma solo l'indicazione dei risultati. Pertanto, analogamente a quanto si fa con i documenti cartacei, sarà sufficiente l'attestazione delle generalità dei sottoscrittori, e degli altri elementi necessari che si perdono nella trasposizione dal mezzo informatico.

Non è pensabile che vi sia un obbligo del notaio di effettuare una sorta di elencazione dei risultati delle operazioni effettuate. La norma tuttavia consente tale condotta, che sarà consigliabile in tutti in casi in cui manchino elementi di certezza che possano avere rilevanza per l'autenticità del documento. Ci si riferisce, in particolare, al momento di apposizione o alla mancanza della marcatura temporale, che dà un elemento sicuro circa l'esistenza di un documento ad un certo tempo, e che è indispensabile in alcuni casi per accertare la validità della firma e la sua mancata revoca o sospensione, od all'uso di programmi informatici che non garantiscano integrità ed immodificabilità (35), ma che, nell'attuale sistemazione legislativa, producono documenti che dovranno essere soggetti alla valutazione del giudice, e potranno quindi anche far piena fede (art. 20 D.Lgs.82/2005).

Sarà prudente quindi, ed espressamente consentito dalla norma, che il notaio indichi gli strumenti informatici (ed in particolare i software) utilizzati per la creazione e visualizzazione del documento.

Le modalità di enunciazione non saranno molto diverse da quelle abituali, individuate dalla prassi in assenza di espresse previsioni normative, per il rilascio di copie parziali, estratti e certificati, mediante un'enunciazione sintetica di attività che, pur rientrando nella normale potestà notarile in materia di certificazione di conformità, assume l'aspetto di un'embrionale verbalizzazione.

L'aspetto particolarmente interessante della norma introdotta dal legislatore nel 2006 consiste nell'espressa volontà di facilitare, in un'epoca in cui l'uso del documento informatico, pur pienamente possibile, è ancora del tutto parziale, la trasmissione immediata dei documenti tra persone distanti, riconoscendone il pieno valore giuridico anche nel passaggio da un mezzo all'altro.

Limitatamente all'attività notarile tale norma è di particolare rilevanza in quanto consente l'uso promiscuo dei due mezzi in ipotesi quali la spedizione della procura speciale tra notai, sia in ambito nazionale, che in ambito transfrontaliero.

Tale possibilità si può realizzare come segue:

- il primo notaio roga (o autentica) la procura speciale in forma cartacea **(36)**, ne estrae copia informatica e la spedisce telematicamente al secondo notaio;
- il secondo notaio estrae copia cartacea della copia informatica pervenutagli, e la utilizza per la stipula allegandola all'atto; in tal modo la conclusione del contratto può divenire sostanzialmente contestuale al rilascio della procura.

Questo meccanismo appare utilizzabile anche per la trasmissione transfrontaliera delle copie di documenti notarili, possibile da subito per i paesi aderenti alla convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 **(37)** e per gli altri paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni per l'abolizione della legalizzazione **(38)** e, non appena saranno risolti i problemi di interscambio, con tutti i paesi aderenti alla convenzione adottata a L'Aja per l'abolizione della legalizzazione e l'introduzione dell'Apostille **(39)**.

Tale modalità appare legittimata sia dalla norma in esame, ma anche dalla norma di carattere generale contenuta nel secondo comma dell'art. 2714 c.c., che consente l'uso di copie di copie, nonché dal terzo comma dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che riconosce a tutte le copie rilasciate dai notai l'efficacia probatoria degli artt. 2714-2715 c.c..

Non appare rilevante l'osservazione che l'art. 2714 c.c. si riferisce solo alle copie di atti pubblici; la norma deve essere, infatti, letta in combinato disposto con l'art. 2715 ed, inoltre, l'estensione della potestà di copia alle copie di scritture private, ed il pieno valore di tali copie, si desume anche dal citato art. 23 comma 3.

Non sembra nemmeno prospettabile l'inutilizzabilità di tali copie nell'ambito della documentazione notarile, in quanto l'ordinamento del notariato prevede (art. 67, primo comma L.N.) che solo il notaio ha il diritto di rilasciare copie. Al di là della posteriorità della norma del codice civile che dispone il legittimo uso di copie di copie, occorre rilevare che il rilascio delle stesse non costituisce in alcun caso violazione del citato art. 67 L.N. in quanto non si attesta la conformità all'originale, ma solo ad un documento che l'ordinamento già riconosce conforme all'originale, secondo un metodo che, come si è visto, permea ormai l'intera disciplina del settore.

Infine va rilevato che le obiezioni sin qui contestate risultano inapplicabili in due ipotesi che possono essere (o divenire) tutt'altro che marginali:

- la procura pubblica conservata agli atti del notaio anche se rilasciata per “un solo affare” (costume questo auspicabile per il caso in esame); in questo caso si rientrerebbe in modo pieno e diretto nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 2714 c.c.;
- l’autenticazione di firme apposte a scritture private, per cui non è richiesta l’allegazione delle procure (fermo restando che non potrà essere il notaio ad effettuare la scelta della scrittura privata).

L’interpretazione e le modalità operative proposte acquistano ulteriore forza se si tiene conto che sono palesemente conformi alla *ratio* stessa della norma.

7. Copie di documenti dinamici: cenni

Ulteriori problemi pone il rilascio di copie conformi di documenti dinamici, che non abbiano quindi (o che si dubita abbiano) le caratteristiche richieste per soddisfare il requisito della forma scritta, a norma del codice dell’amministrazione digitale e delle altre norme in materia.

Ci limiteremo in questa sede ad affrontare, a diritto vigente, il tema dell’ammissibilità di tali copie, tralasciando l’approfondimento del loro valore sostanziale e probatorio e delle modalità operative.

L’articolo 20 del codice dell’amministrazione digitale, nella formulazione derivante dal correttivo, al comma 1 sancisce: “Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 (40) sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice;” ed al comma 1- *bis* così prosegue: “L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2”.

Il sistema rimette quindi al giudice la valutazione finale sul valore sostanziale, ma conseguentemente anche probatorio, del documento informatico, vincolandolo alla valutazione delle caratteristiche tecniche del documento per accertarne l’attendibilità.

Ma un siffatto “oggetto” o “file”, può essere in prima istanza, anche indipendentemente dalla successiva valutazione del giudice cui si è fatto cenno, essere considerato un documento informatico? La risposta, stante il tenore del codice dell’amministrazione digitale, non può che essere positiva in quanto il documento informatico è qualunque “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (41).

Poiché quindi è consentito al notaio, ed agli altri pubblici ufficiali autorizzati, rilasciare copie conformi, anche cartacee di tutti i documenti informatici, a norma del combinato disposto dei commi 1- *bis* e 3 dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, non pare possibile negare tale facoltà anche in relazione ai documenti in esame. Le difficoltà operative appaiono però notevoli (42). L’esperienza infatti insegna che vi sono documenti informatici mutevoli nel tempo (43), difficilmente imputabili a soggetti determinati, od anche solo localizzabili fisicamente ed informaticamente, e per i quali l’attestazione di conformità dovrà richiedere particolari cautele. In altre parole non è possibile un’assimilazione diretta di documenti informatici

dinamici al documento quale tradizionalmente inteso, di rappresentazione (non mutevole) di atti o fatti giuridicamente rilevanti.

In tale contesto il notaio, se da una parte non può sottrarsi al rilascio di una copia, deve altresì rilevare gli elementi che potranno essere utili alla valutazione del giudice.

Se è quindi ammissibile il rilascio di copia conforme di documenti dinamici, saranno osservate le formalità sin qui esaminate previste dal D.P.R. 445/2000 e dal D.Lgs. 82/2005.

Sarà necessario tuttavia compiere alcune operazioni ulteriori (il cui contenuto dovrà essere adeguatamente determinato), al fine di consentire al giudice di effettuare la valutazione imposte dall'art. 20 del Codice, trattandosi di documento non statico ed immodificabile, al quale solo è riconosciuto sicuramente il valore di documento scritto (44), documentando tali operazioni all'atto del rilascio della copia.

Occorre però, in questo esame preliminare, sgombrare il campo da un possibile equivoco, dovuto al fatto che l'esecuzione di attività più complesse nel rilascio di tale genere di copia, e soprattutto l'attestazione delle risultanze di tali attività, rendono la certificazione di conformità più simile ad una perizia o ad una verbalizzazione.

Si tratta quindi di una mera certificazione di conformità, o abbiamo di fronte una fattispecie avente diversa rilevanza?

Anche in questo caso aiuta la prescrizione dell'articolo 23, comma 1- *bis*: l'obbligo attestazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti, consente per converso l'indicazione delle risultanze delle attività svolte per effettuare la certificazione di conformità, ma soprattutto degli elementi rilevanti per una corretta individuazione del valore del documento, la cui necessità abbiamo appena evidenziato.

Inoltre, se il legislatore prescrive un contenuto minimo per le formule di rilascio di copie, non ne prescrive invece un contenuto obbligato o massimo, ed anzi la prassi e la giurisprudenza (45) hanno individuato ipotesi in cui è tipicamente necessario un contenuto più dettagliato (46).

Né può dirsi che l'espansione dell'attività di certificazione delle copie si tramuti in un'attività di verbalizzazione, della cui legittimità, in quanto constatazione non consentita, si potrebbe dubitare (47): La documentazione che si prospetta è quindi sicuramente ammissibile in base a principi e norme in tema di rilascio di copie, e riguarda l'esito della verifica di caratteristiche del documento, e non tempi e modi di esecuzione di tali attività.

8. Modalità operative

a) Copia autentica informatica di documento cartaceo

Quanto sin qui detto consente di enunciare alcuni precetti operativi per il rilascio delle copie informatiche di documenti cartacei.

Si continueranno ad applicare le consolidate modalità operative previste per i documenti cartacei, con le sole varianti derivanti dall'uso del diverso strumento.

E pertanto:

le copie degli atti pubblici notarili dovranno sottostare alle modalità di rilascio previste dalla legge notarile, e potranno utilizzare le usuali formulazioni con le seguenti varianti:

- non occorrerà il riferimento al numero di pagine (incompatibile con molti prodotti informatici) (48);
- occorreranno invece tutte le altre indicazioni previste dalla normativa, compresa l'attestazione della data, prerogativa e responsabilità del pubblico ufficiale, anche in presenza di strumenti tecnici che attestino il momento della sottoscrizione (49);
- dovrà essere apposta la firma digitale attestante l'esercizio delle funzioni notarili e non altra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, primo e terzo comma, e art. 24 secondo comma del codice dell'amministrazione digitale (50);
- non occorrerà l'apposizione del sigillo notarile (come espressamente previsto dall'art. 24, secondo comma del codice dell'amministrazione digitale), peraltro impossibile su un documento informatico che non sia immagine di un documento cartaceo (e non vi è alcun obbligo di produrre copie con tale ultima modalità) (51).

Va tenuto presente che gli strumenti informatici utilizzati dovranno garantire che il documento risultante dalla procedura utilizzata abbia le caratteristiche di integrità ed immodificabilità prescritte dall'ordinamento (art. 20, comma 2, D.Lgs. 82/2005) (52), e ciò sotto la responsabilità del notaio e senza necessità di alcuna menzione, analogamente a quanto avviene per gli ordinari strumenti di scrittura.

Identico procedimento dovrà essere seguito per il rilascio di copie di documenti non depositati, fatta eccezione per le specifiche formalità eventualmente previste per tali classi di documenti, indipendentemente dalla loro natura informatica.

9. (s egue): b) Copia cartacea documento informatico

Per quanto sin qui esposto la copia conforme cartacea del documento informatico non dovrà necessariamente contenere alcuna indicazione ulteriore rispetto a quelle previste per le copie cosiddette "tradizionali".

E' possibile tuttavia (e l'espressione "in tutte le sue componenti" contenuta nel comma 1- *bis* dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 espressamente lo consente) che tale copia sia corredata di ulteriori elementi, quali il riferimento alle operazioni di verifica effettuate, la presenza di marcatura temporale, la natura del file riprodotto su carta.

Qui di seguito un esempio di possibile formulazione, da apporre alla riproduzione del documento in calce al quale sarà stata già indicata l'apposizione delle sottoscrizioni:

"La presente copia, composta di _____ fogli, è conforme all'originale, munito delle prescritte firme.

Il documento informatico riprodotto è stato formato con il software _____ e visualizzato con il software _____.

Le sottoscrizioni elettroniche sono state apposte come segue:

- da _____ con firma elettronica semplice/qualificata /digitale rilasciata dal _____ Certificatore _____ e verificata all'indirizzo www.

_____ .com in data _____ alle ore _____;

- è stata/non è stata apposta marcatura temporale in data _____ alle ore _____ presso il sistema di marcatura temporale del Certificatore _____ verificato all'indirizzo.

Luogo e data di rilascio”.

NOTE

(1) CARNELUTTI *L a prova civile* , Milano, rist., 1992, pag. 215; FALZONE ALIBRANDI , *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, I, voce *Copia estratto e certificato di atto notarile*, Roma, 1973, pag. 818.

(2) Sul concetto di documento, e sulla specificazione come modalità della sua creazione, CARNELUTTI , *L a prova civile* , cit., pag. 97; BETTI , *Diritto Processuale Civile Italiano*, Roma , 1936 , pag. 356, nt. 98; DI SABATO , *Il documento contrattuale*, Milano, 1998, pag. 2 ss.; IRTI , *Sul concetto giuridico di documento*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1969, e più di recente in *Studi sul formalismo negoziale*, Padova, 1997, pag. 159 ss., e, sulla definizione dell'attività di documentazione, pag. 175 ove l'Autore fornisce questa definizione: “*Il fare, onde la cosa diviene res signata, è ciò che si chiama documentazione.*”

(3) Quest'aspetto è esattamente colto da FINOCCHIARO , *La firma digitale. Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici*, in *Comm. C.c. Scialoja-Branca* a cura di Galgano, Bologna, 2000, pag. 1 ss., ed ancora in *Firma digitale e firma elettroniche. Il quadro normativo italiano dopo il d. legisl. 10/2002*, in *Contratto e Impresa*, 2002, pag. 853 ss. e, specificamente, pag. 854. Ci si permetta di rinviare anche a SANTANGELO NASTRI , *Firme digitali e sigilli informatici*, in *Vita Notarile*, 2/2002 pag. 1124.

(4) Il problema è rilevato da BECHINI – MICCOLI – *Attuazione della direttiva europea sulla firma elettronica, ovvero la forma “sine probatione”* in *Notariato* , 3 /2002, pag. 327 ss., SANTANGELO NASTRI , cit.; e più recentemente anche CHIBBARO, *Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile* , cit. Studio n. 2/IG in BDN. Non sembra tuttavia che tale aspetto del problema sia stato sinora particolarmente presente alla dottrina. Da ultimo PIZZOFERRATO , *La “nuova” firma digitale nell'esperienza giuridica italiana*, in *Contratto e Impresa Europa*, 2002, pag. 78 afferma che ci si trova di fronte “ad un assetto normativo estremamente lineare e pulito che la dottrina ha caricato, naturalmente la critica non è generalizzabile, di una serie di falsi problemi.” In realtà sembra vero il contrario: la mancata conoscenza del fenomeno ha portato alcuni autori a non prendere in considerazione alcuni delle principali problematiche. Una disamina delle peculiari problematiche delle firme elettroniche, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell'intervento umano, in BECHINI, *Efficacia, rilevanza formale, rilevanza probatoria*, in AA.VV. *Firme elettroniche Questioni ed esperienze di diritto privato*, Milano 2003, pag. 15 ss.

(5) Ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 82/2005 si intende per documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti .

(6) Questo rilievo è rafforzato da alcune altre considerazioni:

-Il documento informatico, che da un punto di vista tecnico non è altro che un *file*, può contenere rappresentazioni diverse dalla parola scritta, quali ad esempio registrazioni sonore o audiovisive, od altre forme di linguaggio (ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, Padova, 2000, pag. 12, BORRUSO – CIACCI, *Diritto Civile e Informatica*, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. PERLINGIERI, Napoli 2004, ., pag. 386 ss.). Si tenga presente al riguardo che esistono forme di espressione del linguaggio non direttamente assimilabili alla

rappresentazione scritta, come i linguaggi per non vedenti o per soggetti affetti da patologie ancor più complesse.

-Il documento informatico può contenere istruzioni o codici eseguibili che ne mutano il contenuto in modo che può essere giuridicamente rilevante senza uno specifico intervento umano (si pensi al caso di un documento che contiene istruzioni per l'esecuzione di calcoli od anche per il semplice aggiornamento della data, che viene ad essere quella risultante dal computer di volta in volta utilizzato per l'apertura del documento) Si è dato il caso, nell'esperienza italiana del registro delle imprese, del deposito di documenti firmati digitalmente ma contenenti *macro* o codici eseguibili che ne mutavano il contenuto visualizzato nel tempo. A tale problema è stato posto parziale rimedio nel codice dell'amministrazione digitale, su cui cfr. infra nel testo.

-Un documento informatico può contenere istruzioni per il trattamento successivo dei dati contenuti (la fattura informatica, in via di rapida espansione a seguito della recente normativa non ha senso se non consente l'inserzione automatica in contabilità dei dati in esso contenuti (D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2004).

-L'imputazione del documento informatico, con la firma digitale od altri sistemi, richiede necessariamente il ripensamento dei criteri stessi di imputazione soprattutto se si utilizza un meccanismo organizzativo, quale quello della doppia chiave rilasciata dal certificatore, che necessita dell'intervento di un terzo soggetto e che ha degli intrinseci limiti di durata, i quali rendono necessario prevedere come prolungare gli stessi salvaguardando il valore legale del documento. Sul punto ZAGAMI, *Il fattore tempo: la marcatura temporale*, in AA.VV. *Firme elettroniche Questioni ed esperienze di diritto privato, cit.*, pag. 153 ss.; MARRA, *Validità temporale della documentazione elettronica* in Rivista di diritto dell'informatica, 2005, pag. 27 ss.

-L'imputazione del documento informatico richiede spesso l'accertamento, a determinati fini, della provenienza del documento da parte di un soggetto qualificato (autorità pubblica, titolare di un potere rappresentativo); nel mondo del documento informatico vengono a mancare, o peggio divengono facilmente falsificabili, alcuni degli elementi che consentono tali accertamenti nel mondo del documento cartaceo (timbri, punzoni, sigilli, documenti rappresentativi dei poteri); cfr. NASTRI, *Firme elettroniche ed enunciazione di funzioni, qualifiche, poteri. La firma funzione del notaio*, in AA.VV. *Firme elettroniche Questioni ed esperienze di diritto privato, cit.*, pag. 41 ss. L'applicazione pratica di una modalità di soluzione di tale problematica può essere compresa consultando il Manuale Operativo dell'Autorità di Certificazione del Consiglio Nazionale del Notariato alla pagina <http://ca.notariato.it/>, ed una possibile soluzione generalizzata è descritta sul sito di Assocertificatori (associazione italiana dei certificatori di firma digitale) alla pagina <http://www.assocertificatori.org/>; in tale ambito sono in corso i lavori, nell'ambito della CNUE (Conseil des Notariats de l'Union Européenne) del gruppo IVTF (internazional Verification Task Force) presieduti dall'Italia, volti a consentire lo scambio sicuro in ambito europeo di documenti elettronici notarili.

-La conservazione del documento informatico costituisce poi l'esigenza finale di tutta l'attività di documentazione e richiede un intervento tecnico adeguato.

(7) Per una panoramica delle responsabilità dei vari attori del processo di firma digitale dei documenti informatici, DOLZANI, *Il regime delle responsabilità. Obblighi dei soggetti interessati e spunti per un inquadramento sistematico*, in AA.VV. *Firme elettroniche Questioni ed esperienze di diritto privato, cit.*, pag. 65 ss.

(8) L'art. 2714 c.c. scritto nella vigenza della legge notarile del 1913, si riferisce genericamente alle copie "...spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati...", con un riferimento implicito alle prescrizioni delle normative di settore circa le modalità di rilascio delle copie. L'art. 18 del D.P.R. 445/2000, al secondo comma dispone: "2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro

funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.”

L'art. 69 della legge 16 febbraio 1916 n. 89, statuisce: “Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunciato, in questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.”

L'art. 1 del R.D.L. 14-07-1937, n. 1666 dispone:

“1. Fermo il disposto dell'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

omissis

5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso, la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.”

(9) ZAGAMI, *Firma digitale*, cit. pag. 14; GIANNANTONIO, *Il valore giuridico del documento elettronico*, in *Riv.Dir. Comm.*, 1986, pag. 261 ss ; MONTESANO, *Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile e nella forma negoziale*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1987, pag. 1 s.;

(10) DENTI, *La verifica delle prove documentali*, Torino 1957 pag. 78 ss. SCARDACCIONE *Le prove*, in *Giur. sist. civile e comm.*, diretta da BIGIAMI, Utet, 1971 pag. 290

(11) NATOLI-FERRUCCI, in *Commentario del c.c.*, Utet, *Trascrizione-prove*, 1971, pag. 368, ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, pag. 695, *contra* MONTESANO, cit. pag. 7.

(12) Affermazione in verità non del tutto pacifica. Un'interessante disamina del tema delle riproduzioni e delle posizioni assunte via via dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ORLANDI, *la paternità delle scritture*, Milano, 1997, pag. 397 ss.

(13) La copia autentica sostituisce a tutti gli effetti l'originale, trattandosi di copia autentica di atto pubblico essa sostituisce a tutti gli effetti l'originale mancante e le eventuali contestazioni dovranno essere fatte valere con lo strumento della querela di falso (*Cass. 2073/55 in Foro It.*, I 1956, I 1143 DENTI, cit., pag. 7). Secondo CASU, *Competenza del notaio a rilasciare copie autentiche*, in *BDN*, ed in *Studi e Materiali*, I, 1983-1985, Milano, 1986, pag. 70 “L'art. 2714 c.c. ancora l'efficacia probatoria della copia autentica ad un triplice requisito: che il pubblico ufficiale sia depositario del documento originale, che egli sia autorizzato al rilascio della copia, infine che il rilascio sia avvenuto nel rispetto di determinate formalità. L'importanza del deposito del documento originale presso il depositario pubblico resta evidenziata dal fatto che,

sostanzandosi la copia autentica in una riproduzione dell'originale, certificata conforme dal pubblico ufficiale, il procedimento del rilascio identifica come momento essenziale la certificazione di conformità, possibile soltanto previa comparazione della copia con il documento originale. Il possesso di quest'ultimo e la possibilità di esaminarlo nella sua entità fisica e nel suo contenuto, vengono quindi, sul piano logico prima che sul piano giuridico, a costituire una condizione indispensabile che fa nascere in capo al pubblico ufficiale la competenza al rilascio della copia autentica.”

(14) L'opinione è dominante in dottrina (cfr. DENTI, cit. pp. 38 e 57; MARTINETTO, *Copia e collazione di atti*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino 1959, IV, pag. 845; NATOLIFERRUCCI, cit. pag. 373) ancorché non manchino voci discordi (CARNELUTTI, *Valore della copia pubblica di un documento privato*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, pag. 235 ss.- SCARDACCIONE cit., pag. 169); la giurisprudenza appare invece divisa sull'argomento (nel primo senso cfr. Cass. 6 luglio 1955, n. 2703, in *Foro it.*, 1956, I, 1143; nel secondo senso cfr. Cass. 11 maggio 1967, n. 970, in *Foro it. Rep.*, 1967, voce Scrittura, C. 2274, n. 13)

(15) La situazione anteriore alla legge 15/1968 è illustrata da PETRUCCI, voce *Copia (Diritto Amministrativo)* in *Enc. Dir.* Vol. X, Milano, 1962, pag. 635.

(16) Per una disamina cfr. PANASSIDI, FERRARA, MIELE, VOLPE, *La documentazione amministrativa (Commento sistematico al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)* Milano, 2001, pag. 473 ss.

(17) Cass. 18177/2004, in *Foro It.*, 2005, I, 740, statuisce che l'attestazione del notaio di conformità della copia all'originale, che egli stesso abbia redatto e che presenti i requisiti di forma previsti dall'art. 18 d.p.r. n. 445 del 2000, è idonea a conferire alla copia il carattere di copia autentica, e conseguentemente l'efficacia propria di tale atto, anche ove dalla predetta attestazione non risulti che l'originale, non nella disponibilità del notaio, sia stato esibito a quest'ultimo (nella specie, si trattava di una procura generale alle liti).

(18) Sul regime delle copie nell'ordinamento notarile BOERO, *La legge notarile commentata, I I*, Torino, 1993, pag. 409 s.; ID, *Copia, Estratto e Certificato notarile*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, vol. III, Torino, 1988, pag. 406 ss., FALZONE ALIBRANDI, op. loc. cit.; PROTETTÌ DI ZENZO, *La legge notarile*, Milano 1995, p.314 e ss..

(19) La relazione accompagnatrice del disegno di legge presentato per la conversione in legge del provvedimento testé citato (in *Il Notaro*, 1937, p. 97) precisa che le nuove disposizioni non derogano alle norme dell'allora vigente c.c., "per cui quando l'atto originale si trovi depositato presso un altro pubblico ufficiale soltanto questi ha il potere di rilasciarne copia autentica per gli effetti" previsti dal c.c..

(20) Espressione presa in prestito da CASU, *Competenza*, cit..

(21) Esula dagli scopi di questo lavoro l'esame della portata in termini generali, alla luce dell'evoluzione della normativa, della normativa sulla collazione delle copie di cui all'art. 746 c.p.c., in mancanza della obbligatorietà del deposito dell'originale. Sembra però si possa affermare, in base ai principi, che la collazione con l'originale potrà esser fatta in tutti i casi in cui questo sia in ogni modo disponibile, e che in mancanza si opererà applicando, anche analogicamente, la norma dell'art. 2716 c.c.. Sulla collazione TRISORIO LIUZZI, voce *Copia e collazione di atti*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, vol. III, Torino, 1988, pag. 400 ss., E VANGELISTA, voce *Copia, collazione e riproduzione di atti e documenti*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Roma 1988, pag. 1 ss.

(22) Per l'ammissibilità di tali copie anche nell'ambito dell'ordinamento del notariato CALÒ, *Rilascio di copia da parte di un notaio depositario della stessa*, in *BDN*.

(23) ZAGAMI, *Firma digitale* cit., pag. 200; CHIBBARO, *Codice dell'amministrazione digitale, firme elettroniche e attività notarile*, cit..

(24) CHIBBARO, cit.; contra IZZI, *La firma elettronica e gli strumenti di circolazione della ricchezza*, in *Riv. Not.*, 4/2004, pag. 881.

(25) Rilevano il problema sul punto, propendendo per la soluzione negativa sulla base della astratta possibilità che il procuratore compia l'atto più volte, CAMMARATA, MACCARONE, *Introduzione alla firma digitale / 9. La natura del documento informatico* in *Interlex*, reperibile all'indirizzo www.interlex.it.

(26) Propende per la possibilità del rilascio delle procure speciali informatiche, sulla base dell'affermazione del regime della responsabilità del procuratore, dell'inesistenza di norma di divieto, anche fiscale, e sulla utilità oggettiva della prassi del rilascio di copie informatiche di procure speciali per l'uso a distanza, CHIBBARO, op. cit.. Aggiungerei sul punto che il problema non è in fin dei conti diverso da quello che si pone in ambito cartaceo, se si tiene conto che, a tenore dell'art. 1393 c.c., è necessario solo che il rappresentante "giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto...gliene dia una copia da lui firmata" Non esiste quindi l'obbligo di esibizione della procura in originale, al di fuori dell'ipotesi dell'allegazione obbligatoria all'atto pubblico (ma non alla scrittura privata autenticata) prevista dall'art. 51 n. 3 L.N., e ciò assimila, dal punto di vista degli elementi fattuali rilevanti della fattispecie, l'ipotesi della procura cartacea a quella della procura informatica, o in copia informatica.

(27) ZAGAMI, op.loc.ult.cit. E' interessante notare che la parola "duplicato" era stata già suggerita in dottrina in relazione alla riproduzione fotografica da MALINVERNI, *Il falso in riproduzione fotografica*, in *Riv. it. dir.pen.*, 1956, pag. 114; ID, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958, pag. 61, secondo il quale la fotocopia "che non contiene indicazioni originali del soggetto che l'ha formata...appare come un secondo originale del documento che riproduce". Affermazione non condivisibile in quanto aliena da ogni indagine sulla struttura fisica del documento e sull'imputabilità, ma indicativa del disagio affiorante all'apparire di modalità di documentazione che sempre più si avvicinavano alla riproduzione identica dell'originale.

(28) In verità il riferimento è tuttora, per difetto di coordinamento, all'art. 20 del D.P.R. 445/2000, integralmente sostituito dalla norma in esame.

(29) Cfr. supra par. 2.

(30) Cass. 18177/2004 cit.

(31) A sostegno di questa tesi anche il tenore del comma 2- bis del medesimo art. 20, su cui infra nel testo.

(32) Attualmente art. 42 ss. D.Lgs. 82/2005, Delibera CNIPA 11/2004.

(33) E qui assume maggior vigore l'opinione, già prospettata nel testo, della presenza di un principio per il quale il rilascio della copia da parte del pubblico ufficiale assorbe ogni necessità di deposito nell'attuale contesto normativo.

(34) Non a caso la problematica che per prima si è presentata all'attenzione dei pratici è quella della documentazione ai fini fiscali, che costituisce un corpus normativo almeno parzialmente autonomo ed è regolata dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2004.

(35) E' il caso dei programmi di videoscrittura normalmente in uso, che contengono spesso codici eseguibili che comportano la variazione del documento senza intervento umano.

(36) Non è al momento quantitativamente rilevante l'ipotesi della procura informatica firmata digitalmente dalle parti e dal notaio, che eliminerebbe i primi passaggi dell'operazione descritta nel testo.

(37) Recepita nell'ordinamento italiano con legge 24 aprile 1990 n. 106, ed alla quale hanno fino ad oggi aderito Belgio, Francia, Italia, Danimarca, Irlanda.

(38) Ad oggi la Germania, in virtù della convenzione di Roma del 7 giugno 1969, ratificata con legge 12 aprile 1973 n. 176. Un ampio panorama in CALÒ CARUSO, *La legalizzazione nell'attività notarile, consolare e forense*, Milano, 2001.

(39) La "Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961", ratificata e recepita nell'ordinamento nazionale con Legge 20 dicembre 1966 n. 1253, sostituisce, per i paesi aderenti, la legalizzazione, sulla base di accordi bilaterali, da parte del paese in cui il documento è destinato ad essere utilizzato, con un documento, l'Apostille, avente forma, contenuto ed autorità di emissione determinati, emesso dal paese in cui documento stesso è formato e riconosciuto da tutti gli altri in base alla convenzione.

E' stata internazionalmente riconosciuta la possibilità di emissione di Apostille sotto forma di documento informatico nei due International Forum on e-Notarization and e-Apostille, tenutisi rispettivamente a Las Vegas il 30-31 maggio 2005 ed a Washington il 27-28-29 maggio 2006, i cui lavori (inclusa la relazione di chi scrive, che contiene una descrizione del modello giuridico-organizzativo dell'Apostille quale prevista dalla convenzione) sono reperibili sul sito della Conferenza de L'Aja all'indirizzo <http://www.hcch.net>. E' in corso però l'indispensabile formalizzazione di una modalità operativa condivisa.

(40) Tali regole (D.P.C.M. 13 gennaio 2004) emanate anteriormente all'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale, al terzo comma dell'articolo 3 già prescrivono che il documento informatico, perché sia soddisfatto il requisito della forma scritta, non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

(41) Sembra quindi perdere apparentemente di attualità la pronuncia della S.C. (unica nota in argomento) che ha negato rilevanza processuale alla copia semplice di un documento informatico non staticizzato sulla base della considerazione che "le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità ad un ben individuato momento" (*Cass. Sez. lav. 16 febbraio 2004 n. 292*, in *Giur. It.* 2004, 1355, con nota di BERNARDONI, *Copia di una pagina web e sua valenza processuale*). Si veda anche il commento di Monti, *La stampa di una pagina web non costituisce una prova*, in *Interlex* (www.interlex.it) 18 marzo 2004.

E' ammissibile quindi oggi, in linea teorica, l'utilizzo a fini probatori della copia semplice di documento informatico dinamico.

(42) Sullo specifico tema delle pagine web, che costituiscono oggi l'ipotesi più rilevante di documenti dinamici, BECHINI, *La copia conforme di una pagina web*, in *Diritto dell'Internet*, 6/2005, pag. 629 ss.

(43) Si pensi ai "banner" ed ai "pop up" che scorrono o appaiono all'apertura delle pagine web, o alla possibilità di visualizzare "frames" separati all'interno delle pagine, mutando con un comando solo parzialmente il contenuto delle stesse. E non stiamo parlando di ipotesi patologiche! E' evidente che l'approccio deve essere radicalmente diverso da quello che si ha per il documento cartaceo.

(44) E pertanto, nel vigore dell'attuale normativa, va riconosciuto a tali copie un valore probatorio inferiore a quello previsto dall'art. 2717 c.c. di principio di prova per iscritto, in quanto la valutazione è rimessa alla libera valutazione del giudice, che però sarà tenuto, a mente dell'art. 20 comma 1- bis del Codice, a negare il valore di documento scritto.

(45) La giurisprudenza (*Cass.* 8332/1994, in *Giust. Civ.* 1995, I, 123 ss.) ha ritenuto di distinguere tra copie parziali ed estratti sulla base della duplicità della locuzione contenuta nell'art. 2718 c.c.. Secondo tale interpretazione l'estratto sarebbe un documento "mirato" in quanto in esso opererebbe "un ulteriore fattore selettivo rappresentato dall'essenzialità degli elementi riprodotti". Sul punto cfr. CASU, *Competenza del notaio a rilasciare estratti di documenti e valore di questi ultimi*, in *Studi e Materiali*, 4, 1992-1995, Milano, 1995, pag. 412. Per gli estratti da libri di commercio il notaio, almeno ai fini dell'idoneità a costituire titolo per il decreto ingiuntivo, si riteneva, almeno prima della legge 383 del 2001, che ha abolito l'obbligo di vidimazione per numerosi libri di commercio e fiscali, che il notaio fosse tenuto a certificare anche la sussistenza dei requisiti richiesti per i libri, e cioè la bollatura, la vidimazione e la regolare tenuta (in tal senso BOERO, *La legge notarile commentata*, I, cit., pag. 63 s., PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, Milano, 2001, 66 s., ed. in giurisprudenza, *Cass.*, 1841/63, in *Foro It. Rep.* 1963, voce libri e scritture, n. 8).

(46) Come si è già visto, si tratta di copie parziali, estratti e certificati.

(47) Sui verbali di constatazione, loro natura e casistica, BOERO, op. cit., pag. 34. Argomenta l'esistenza di un generale potere certificante che rientra nell'essenza stessa della funzione notarile, ed abilita l'esecuzione di attività anche al di fuori di specifiche previsioni TONDO, *Documentazione notarile a fini non negoziali*, in *Studi e Materiali*, I, 1983-1985, Milano, 1986, pag. 279 ss.

(48) Al più sarà possibile, volendo, fare riferimento al numero di facciate qualora si utilizzino programmi che visualizzino sempre allo stesso modo (assimilabile visivamente al cartaceo) il documento.

(49) Si tratta di una prerogativa e di un obbligo ineliminabili in quanto prescritti dalla normativa sul rilascio delle copie. La presenza di elementi che diano informazioni circa il momento della formazione del documento e la sua sottoscrizione o non ha rilevanza giuridica predeterminata (l'orario di formazione di un *file* che risulta dai *log* del computer risente dell'attendibilità del *clock* interno ad ogni singolo apparato) o ne ha ad altri fini (la marca temporale). E' evidente che tali elementi saranno rilevanti al fine della verifica della veridicità della data apposta dal pubblico ufficiale, che comunque farà piena fede fino a querela di falso.

(50) NASTRI, *Firme elettroniche ed enunciazione*, cit. pag. 44.

(51) Una possibile formulazione relativa alla copia informatica dell'atto pubblico conservato a raccolta, sia l'originale cartaceo o informatico, in PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, Milano, 2001, pag. 61

(52) Nonostante il riferimento di tale norma, e di altre nel testo del Codice, alle regole tecniche di cui all'art. 71, le stesse (D.P.C.M. 13 gennaio 2004) non forniscono indicazioni ulteriori che indirizzino verso la scelta di particolari strumenti tecnologici. Nella prassi è invalso l'uso di utilizzare documenti in formato immagine (jpg, jpeg) o in formato pdf, che hanno dato sinora buona prova; ovviamente è auspicabile la produzione e l'uso di programmi destinati alla realizzazione di documenti aventi tali caratteristiche.